

Penale Sent. Sez. 1 Num. 12771 Anno 2021

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

Relatore: BONI MONICA

Data Udiienza: 24/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *Dr. Luigi Brattori* che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

[Large handwritten signature]

[Small handwritten signature]

Rilevato in fatto

1. Con sentenza in data 18 settembre 2020 il Tribunale di L'Aquila applicava all'imputato [REDACTED] a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e giorni sei di reclusione e di euro 1.677,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 697 cod. pen., così riqualificati i fatti in origine contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 in relazione alla detenzione di vari quantitativi di stupefacente e di una pistola di fabbricazione artigianale cal. 32, non denunciata, fatti accertati in L'Aquila il 30 luglio 2020.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione del fatto di cui al capo b) ai sensi dell'art. 697 cod. pen. in riferimento alla detenzione di arma da sparo funzionante. Secondo il ricorrente, soltanto per le armi antiche fabbricate prima del 1890 la detenzione non denunciata rientra nell'ipotesi di reato di cui all'art. 697 cod. pen., mentre per le altre, di fabbricazione artigianale o meno, la condotta va rapportata agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, potendo il calibro venire in rilievo soltanto al fine di graduare la pena.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Birritteri ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

1. La sentenza impugnata ha recepito l'accordo delle parti e nel corpo della sintetica motivazione ha affermato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e del calcolo della pena, frutto della derubricazione del reato di detenzione illegale di arma da sparo nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. La parte motiva della sentenza esplicita soltanto l'adesione alla definizione giuridica data alla condotta dalle parti "*attese le concrete modalità dei fatti*", in assenza di qualsiasi altra indicazione esplicitiva.

1.1 La natura di sentenza emessa all'esito di procedimento celebrato col rito alternativo non consente di derogare agli oneri di verifica della correttezza giuridica dell'accordo raggiunto tra le parti.

Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, sebbene la motivazione della sentenza di applicazione di pena possa essere meno approfondita rispetto a quanto preteso nel processo dibattimentale o a rito abbreviato in

dipendenza della specialità del rito prescelto, caratterizzato da una pattuizione sulla pena e sui passaggi del procedimento di computo, frutto del potere dispositivo delle parti, dal che discende il sostanziale esonero dall'obbligo di giustificazione sui punti non controversi della decisione (ex plurimis, sez. 4, ord. n. 33214 del 2/07/2013, Oshodin Osi, rv. 256071; sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013, Zaccaria, rv. 257146; sez. 6, n. 5027 del 2/02/2012, Filippi, rv. 251791; sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, rv. 248198; sez. 2, ord. n. 40519 del 12/10/2005, Scafidi, rv. 232844), tale semplificazione non riguarda però l'esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice ad avvallare l'accordo negoziale (sez. 2, n. 6859 del 21/01/2015, Corvi, rv. 262573; sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, rv. 248198), né autorizza il recepimento di una concorde determinazione che contempri la violazione delle norme di legge e dei principi dell'ordinamento, oppure l'applicazione di pena illegale, calcolata in difformità dei parametri edittali o comunque dei criteri vincolanti per la commisurazione della pena (sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, Duric e altri, rv. 263431; sez. F, n. 38566 del 26/08/2014, Yossef, rv. 261468; sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, rv. 257152; sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, rv. 228047).

1.2 Tale orientamento non ha subito modifiche a seguito della riforma del processo penale, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che all'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "*solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza*". La nuova disposizione esclude testualmente la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate.

1.3 I superiori principi interpretativi non risultano rispettati nel caso specifico, poiché la sentenza impugnata, nel riconoscere la fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen., trascura qualsiasi approfondimento del caso in punto di diritto. In particolare, è stato già affermato da questa Corte di legittimità e qui si ribadisce la valutazione sistematica dei precetti di cui all'art. 697 cod. pen. in rapporto alla disciplina sulle armi introdotta successivamente, induce a ritenere che detta norma, a seguito delle modifiche apportatevi dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, abbia un ambito di applicazione limitato soltanto alle armi proprie c.d. bianche, ed alle munizioni per

arma comune da sparo, mentre per le armi da sparo la detenzione ed il porto illegali sono previsti quali reato e sanzionati ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7 e successive modificazioni, che configurano fattispecie di delitto e stabiliscono ben più gravi sanzioni (sez. 1, n. 29956 del 31/05/2013, Savio, rv. 256396; sez. 1, n. 43356 dell'11/10/2011, Gandolfo, rv. 250983). Sempre a livello definitorio, va aggiunto che, tenendo conto dell'elencazione contenuta nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un'azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa (sez. 1, n. 120 del 09/07/1981, Saia, rv. 151488). Come affermato dal ricorrente, soltanto per le armi antiche, ossia quelle ad avvanca o comunque fabbricate prima del 1890, che non sono qualificabili come armi comuni da sparo secondo la nozione dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, la detenzione illegale in assenza di denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa. (sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Castagna, rv. 264650).

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di L'Aquila che in diversa composizione provvederà al prosieguo.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.

Così deciso il 24 febbraio 2021